

N. 2269

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SERENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 1997

Trattenute non obbligatorie in forza di legge su stipendi e corrispettivi. Inammissibilità del silenzio assenso del lavoratore

ONOREVOLI SENATORI. - Da tempo è invalso l'uso, avallato dalla contrattazione collettiva, che anche il lavoratore non iscritto alla Triplice sindacale venga assoggettato ad un contributo annuale di qualche decina di migliaia di lire a favore di questa, ed a fronte di un fantomatico servizio contrattuale esercitato da questi sindacati.

Questa sorprendente pratica, sul cui valore etico non è ovviamente il caso di avventurarsi, deve essere abolita.

In nessuna transazione, anche di servizi, sembra essere tollerato che venga preteso un corrispettivo per un servizio non richiesto, ed è chiaro che i lavoratori non iscritti alla Triplice sindacale non richiedono di norma i servizi di questi sindacati, pretendono invece che anche le altre organizzazioni sindacali presenti sul territorio partecipino alla contrattazione. Comunque sembra ormai superata l'applicabilità dei contratti così stipulati a chi non ritenga di farsi rappresentare.

Tutto questo infatti nasce dalla pretesa di voler considerare i contratti di lavoro «col-

lettivi» e quindi imposti anche a chi non aderisce alle parti che li contraggono; ma questo è un altro problema, altrettanto urgente, che esula da queste considerazioni.

Le pretese della triplice del tipo qui esaminate sono molteplici e tendono ad espandersi gravando su molti cosiddetti servizi conseguenti a pratiche assurde, spesso ad arte create in campo fiscale e contributivo. Tutte queste fattispecie dovranno essere accuratamente esaminate ed eventualmente deregolate.

Con la presente normativa si inizia una sana deregolamentazione di prassi che non hanno nessun riscontro nella norma di legge, ma solo nella pretesa, spesso arrogante, delle organizzazioni sindacali di sinistra.

Il mondo del lavoro e della produzione è pregno di sovrastrutture che devono essere seriamente valutate ed eventualmente sfrondate perchè spesso sono queste a creare costi impropri, calo di concorrenza e conseguente disoccupazione, nonchè a costituire una delle cause del basso valore degli stipendi netti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Trattenute non obbligatorie in forza di legge su stipendi, salari e corrispettivi)

1. Le trattenute non obbligatorie in forza di legge su stipendi e salari nonchè su corrispettivi da lavoro autonomo non possono essere effettuate dall'ente erogante senza l'esplicita autorizzazione scritta del lavoratore e sono valide fino a revoca anche non motivata. Tale norma si applica anche alle trattenute non obbligatorie in forza di legge previste dai contratti di lavoro collettivi anche a favore dei sindacati o delle associazioni di categoria.

2. La revoca ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della stessa.

3. Non è, in alcun caso ed in nessuna forma, ammesso il silenzio assenso per l'autorizzazione alle trattenute di cui al comma 1.

4. Gli accordi in deroga alla presente normativa sono nulli e le somme indebitamente trattenute devono essere restituite a carico dell'ente erogante, salvo rivalsa.

Art. 2.

(Transitorio)

1. Le trattenute in essere di cui all'articolo 1, non autorizzate per iscritto dal lavoratore, cessano a decorrere dal 1° gennaio 1994 anche senza che venga presentata la revoca di cui al comma 1 dell'articolo 1.

Art. 3.

(Decorrenza)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

